

## Responsabilità civile del datore di lavoro denunciante per danni da calunnia e onere probatorio del lavoratore denunciato

*di M. Aiello - 10 febbraio 2026*

La pronuncia segnalata, Cass., 7 ottobre 2025, n. 26977, ribadisce in tema di responsabilità civile del datore denunciante per danni alla reputazione professionale e personale del lavoratore rinviato a giudizio e poi successivamente assolto il principio dell'onere della prova del reato di calunnia a carico di colui che invoca il risarcimento del danno e dell'obbligo del datore di denunciare i fatti illeciti di cui ha conoscenza.

Riafferma altresì il principio secondo cui la denuncia per un reato perseguibile d'ufficio può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, solo ove contengano gli elementi costitutivi del reato di calunnia la cui configurazione non presuppone l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato ma soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile. In particolare, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia.

Al di fuori di questa specifica ipotesi l'esercizio dell'azione penale interrompe il nesso eziologico tra la condotta della amministrazione denunciante e il danno eventualmente risarcibile, anche nel caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato. In conclusione, la pronuncia esclude qualsiasi automatismo tra il presunto reato di calunnia dell'amministrazione datrice e la conseguente responsabilità civile per danni patiti dal lavoratore denunciato e assolto e puntualizza i principi da osservare per derimere eventuali conflitti tra l'obbligo datoriale di denuncia di fatti di reato e l'eventuale diritto al risarcimento dei danni del lavoratore denunciato.

Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 7 ottobre 2025, n. 26977](#)